



CerPedia

IL PORTALE RSE PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO

*L'iter di accreditamento: le regole
operative del GSE*




LE REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE CONFIGURAZIONI

Le Regole Operative del GSE sono state pubblicate in attuazione del Decreto CER del MASE e hanno lo scopo di informare il soggetto richiedente sugli adempimenti, la documentazione richiesta e le conseguenze penali e amministrative in cui si incorre se, in fase di accreditamento di una configurazione CACER, sono fornite false informazioni. Queste regole sono strutturate in funzione dei regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione previste dal Decreto CER e dal TIAD e riportano, nello specifico, le modalità di calcolo della tariffa incentivante e dei contributi in conto capitale.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO.

La qualifica al servizio per l'autoconsumo diffuso avviene accedendo esclusivamente all'area clienti del [portale informatico](#) del GSE. Per la categoria dell'autoconsumatore di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta la richiesta di accesso al servizio deve essere trasmessa all'indirizzo PEC acce@pec.gse.it.



Prima dell'invio della richiesta occorre che il referente della configurazione verifichi e nel caso aggiorni, i dati presenti sul sistema [GAUDI](#) e accerti il rispetto del requisito di appartenenza degli impianti e dei punti di prelievo della configurazione alla stessa cabina primaria (attraverso la consultazione della [mappa interattiva](#) pubblicata dal GSE. Per l'avvio dell'istruttoria occorre inviare:

1. la documentazione riportata nell'allegato 3 delle regole operative.
2. la specifica documentazione per gli adempimenti in materia di antimafia (D. lgs. 159/2011).

3. l'autodichiarazione generata automaticamente dal portale informatico GSE al momento della richiesta corredata di copia fotostatica del documento di identità.

Sulla base di queste informazioni, il GSE provvede a svolgere un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati (o dichiarati) dal referente e le informazioni presenti nel sistema Gaudì di Terna S.p.a. (anagrafica produttori, impianti-accumuli, codici CENSIMP) e acquisite dalle imprese distributrici e/o dell'Acquirente Unico. Durante l'esame tecnico-amministrativo, il GSE può richiedere l'integrazione delle informazioni, che il referente è tenuto a inviare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Terminata la fase di verifica, il referente riceve una delle seguenti risposte:

- a) accoglimento della richiesta;
- b) preavviso di rigetto;
- c) il diniego della richiesta.

Il preavviso di rigetto si configura nel caso di mancata sussistenza dei requisiti riportati nel TIAD e/o nel Decreto CACER e/o qualora vi fossero motivi ostativi all'accoglimento della istanza di accesso. In tal caso, si concede al referente un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Nel caso di diniego, l'eventuale provvedimento adottato dal GSE indicherà anche le motivazioni del rifiuto delle osservazioni al preavviso di rigetto (ove previsto).

DOMANDA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

La domanda di accesso agli incentivi deve essere presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del GSE. La mancata comunicazione entro il termine stabilito comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente la data di entrata in esercizio dell'impianto e il giorno di ricevimento della comunicazione tardiva. Il contributo PNNR in conto capitale è erogato dal GSE anticipando il 10% del totale su espressa richiesta dei beneficiari o, in alternativa, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in una o più quote, che tengono conto della potenza degli impianti da incentivare e dello stato di avanzamento dei lavori. Si riportano di seguito le voci di spesa ammissibili e le spese ammesse per l'erogazione del contributo in conto capitale.

SPESE AMMISSIBILI	
1	realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
2	fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
3	acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
4	opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
5	connessione alla rete elettrica nazionale

6	studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
7	progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera
8	direzioni lavori, sicurezza
9	collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.
<p>Nota 1: le spese riportate sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:</p> <p>1.500 €/kW - per impianti fino a 20 kW; 1.200 €/kW - per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 1.100 €/kW - per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; 1.050 €/kW - per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.</p> <p>Nota 2: le spese riportate al punto 6 e 9 sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.</p> <p>Nota 3: l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.</p> <p>Nota 4: le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità.</p> <p>Nota 5: i giustificativi di spesa o di pagamento connessi ai progetti agevolati e consistenti in fatture emesse in forma elettronica devono riportare nell'oggetto o nella causale il CUP, il CIG, ove applicabile, nonché il riferimento all'investimento Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo".</p> <p>Nota 6: Sono ammesse solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.</p>	

VERIFICA PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ

Il Decreto CER, prevede che il referente possa chiedere al GSE la verifica preliminare di ammissibilità della configurazione. In questo caso è necessario inviare la documentazione prevista per la richiesta della qualifica all'autoconsumo diffuso. Entro 60 giorni dall'invio della richiesta di verifica, il GSE comunica al referente un parere preliminare positivo per l'ammissibilità o suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla ammissibilità. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi. L'istruttoria si conclude entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al soggetto Referente in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto. Ad ogni modo, il giudizio espresso dal GSE è indispensabile per l'attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso.

Il referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di avvio dell'istruttoria.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA ECCEDENTARIA

Le regole operative riportano le modalità di calcolo della quota eccedentaria dell'incentivo destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia.

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono:

- 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio;
- 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale.

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE in fase di conguaglio annuale dell'incentivo. La quota percentuale di energia elettrica eccedentaria annuale è calcolata aggregando gli impianti di produzione incentivati in due insiemi:

- impianti di produzione che accedono alla sola tariffa premio;
- impianti di produzione che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale.

$$\%_{E_{ACI,ecc,j,n}} = \max \left[0; \left(\frac{E_{ACI,j,n}}{E_{(immessa,j,n)}} * 100 \right) \% - \text{valore soglia} \right]$$

dove:

$E_{ACI,j,n}$: è l'energia elettrica condivisa incentivabile degli impianti appartenenti all'insieme "j" per l'anno "n"

$E_{immessa,j,n}$: è l'energia immessa in rete degli impianti appartenenti all'insieme "j" per l'anno "n"

L'importo economico relativo alla quota di energia elettrica eccedentaria si calcola come:

$$C_{ACI,ecc} = \sum_j \%_{E_{ACI,ecc,j,n}} \cdot C_{ACI,j,n}$$

Dove:

$C_{ACI,j,n}$: è pari al contributo economico erogato per l'anno "n" con riferimento agli impianti appartenenti all'insieme "j".

Il GSE eroga gli importi al soggetto Referente specificando le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER. Il Referente è tenuto a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. A tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà. L'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO PNRR

La richiesta di accesso al contributo PNRR deve essere effettuata dal soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto o potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo. Il soggetto beneficiario è nel caso di CER o gruppo di autoconsumatori, rispettivamente:

1. la medesima CER o un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
2. il legale rappresentante dell'edificio/condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori.

La richiesta è trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it>). Lo sportello è aperto fino al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili (2.200.000.000 di euro). Anche in questo caso, come per la tariffa incentivante, modelli e documentazione sono riportati rispettivamente negli Allegati 2 e 3 delle regole operative. Per dar seguito alla richiesta del contributo PNRR, i soggetti beneficiari devono comunicare, entro 30 giorni dall'avvio dei lavori, la data dell'avvenuto avvio dei lavori tramite il portale informatico. È richiesto inoltre il rispetto dei seguenti requisiti:

- Le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità;
- Tutte le spese devono essere sostenute dal soggetto beneficiario e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti tramite bonifico bancario o postale.
- Le fatture devono riportare:
 - gli estremi indicativi del soggetto beneficiario (partita IVA o codice fiscale);
 - gli estremi identificativi del soggetto che emette fattura (denominazione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo, sede, IBAN ecc...);
 - codice CUP e, ove applicabile, codice CIG, titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice indentificativo presente sul portale informatico);
 - gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce o la dicitura "progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2-I1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo – iniziativa Next Generation EU;
 - La descrizione della tipologia di intervento per ciascun importo (es. progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera).

A seguito di verifica, il GSE comunità l'esito del rilascio di concessione del contributo che è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, entro i massimali di indicati nell'Appendice E. Il contributo può essere richiesto in diverse modalità, a seconda della potenza dell'impianto. Per gli impianti di potenza minore o uguale a 200 kW il soggetto beneficiario può richiedere:

1. Un anticipo del 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione o il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante;
2. Il 100% del contributo in conto capitale spettante.

Per impianti di potenza compresa tra 200 kW e 1 MW il soggetto beneficiario può richiedere:

1. Un anticipo del 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione o il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante;
2. L'erogazione del 40% del contributo massimo erogabile o il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante;
3. Il 100% del contributo in conto capitale spettante.

La revoca del contributo PNNR è disposta nei seguenti casi:

1. perdita di uno o più requisiti di ammissibilità riportati nel decreto CER (art.7 comma 2);
2. dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso ai contributi i in qualunque altra fase del procedimento;
3. violazione del principio DNSH (Appendice C regole operative)
4. mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi (art. 7 comma 3 del Decreto CER)
5. assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
6. artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CER;
7. violazione della normativa sul divieto di cumulo degli incentivi e/o agevolazioni
8. comportamento ostativo o omissivo tenuto dal titolare dell'impianto durante verifiche ispettive, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso o alla documentazione.

In merito al punto 8, si evidenzia che il GSE può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, presso siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari al mantenimento del diritto al veder riconosciuto l'incentivo. L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati che hanno, tra l'altro, il compito di accertare:

- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi (anche attraverso monitoraggio dei flussi energetici in remoto);
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;

- la completezza e la regolarità della documentazione prevista dalle regole operative e dalla normativa applicabile.

RIFERIMENTI

- Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso: [link](#)
- Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso: [link](#)
- Moduli e documenti GSE: [link](#)
- Decreto incentivi CACER: [link](#)
- Le regole operative del GSE: [link](#)
- Informazioni utili: [link](#)



Questo lavoro è stato finanziato dal Fondo di Ricerca per il Sistema Elettrico in ottemperanza al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 Aprile 2018.

